

ATO – AUTORITA' D'AMBITO CENTRALE FRIULI

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO  
DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE**

Approvato da AATO Centrale Friuli con delibera 25 del 29.09.2010

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Gestione del Servizio**

Il servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile è affidato in esclusiva dal Comune di Udine, al quale, a far data dall'1.1.2009, è subentrata l'A.A.T.O. Autorità d'Ambito Centrale Friuli, all'AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. (nel prosieguo la Concessionaria), la quale fornisce il servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura e depurazione) nel rispetto del “Contratto per la gestione del servizio di acquedotto”, del “Contratto per la gestione del servizio fognatura e depurazione”, di quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che AMGA S.p.A. redige ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1999, nonché del presente Regolamento e di quello delle Reti Fognarie del Comune di Udine, delle Condizioni generali di contratto nonché delle disposizioni di legge ed amministrative vigenti.

### **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a. A.A.T.O. Autorità d'Ambito Centrale Friuli: Autorità di regolazione del Servizio Idrico Integrato istituita ai sensi della L.R. 23 giugno 2005 n. 13;
- b. Cliente finale: è il consumatore che acquista l'acqua per uso proprio;
- c. Concessionaria: è l'esercente del servizio;
- d. condotta stradale (o rete pubblica di distribuzione): è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per la distribuzione dell'acqua potabile e insistenti su suolo pubblico;
- e. derivazione di utenza (o allacciamento): è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire l'acqua al Cliente finale dalla condotta stradale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso), si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione;
- f. distribuzione dell'acqua potabile: è l'attività di captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e vendita;
- g. gruppo di misura (o contatore): è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per la misura dell'acqua, per l'intercettazione e per il collegamento all'impianto interno del Cliente finale. Il contatore è di proprietà della Concessionaria ed è normalmente ubicato immediatamente all'interno della proprietà privata;
- h. fornitura dell'acqua potabile: è l'attività di vendita dell'acqua ai Clienti finali;
- i. impianto interno: è il complesso di condutture che partono dal rubinetto d'arresto e sono destinate a portare l'acqua potabile agli apparecchi utilizzatori dell'utenza servita;
- j. punto di consegna: è il punto di confine tra l'impianto di proprietà della Concessionaria, o da essa gestito, e l'impianto di proprietà gestito dal Cliente, esso è rappresentato dal confine tra il suolo pubblico ed il suolo privato; di norma presso il punto di consegna viene installato il rubinetto d'arresto;
- k. richiedente: colui che inoltra una domanda di allacciamento alla Concessionaria;
- l. rubinetto d'arresto (r.d.a.): valvola d'intercettazione posta sulla derivazione d'utenza a monte del gruppo di misura;
- m. unità di misura: è il metro cubo (m<sup>3</sup>).

### **Art. 3 – Oggetto del Servizio. Uso dell'acqua potabile**

L'acqua derivata dalla rete idrica é concessa, di norma, per soli usi potabili.

Il relativo uso é disciplinato dal Contratto di somministrazione stipulato tra la Concessionaria ed il Cliente, nonché dalle Condizioni generali di contratto ad esso allegate.

La fornitura d'acqua, in particolare, può essere concessa per i seguenti usi:

- a) Uso civile:
  - 1) domestico: sono da intendersi ad uso domestico le somministrazioni a beneficio di abitazioni urbane e rurali.
  - 2) non domestico: inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, ecc.).
- b) Altri usi: relativi ai settori artigianali e commerciali, terziario ed industriale.
- c) Uso allevamento: sono da intendersi ad uso zootecnico le somministrazioni a beneficio esclusivo di allevamenti di animali.
- d) Bocche da incendio: allacciamenti dimensionati sulle caratteristiche del carico d'incendio dell'utente.

La fornitura dell'acqua è accordata prioritariamente per gli usi domestici e, pertanto, la Concessionaria, per giustificati motivi tecnici, può vietare l'uso per altre incombenze.

Sono escluse dal presente Regolamento le attività relative alla gestione delle fontane pubbliche e degli idranti stradali nonché la materia riguardante le estensioni ed i potenziamenti di rete.

## **CAPO II NORME PER LA FORNITURA IDRICA**

### **Art. 4 - Modalità di ricezione dell'acqua potabile**

#### **4.1 Accesso al servizio**

Possono essere allacciati gli immobili (fabbricati, anche se uniti al suolo provvisoriamente, e fondi) destinati ad usi abitativi, produttivi ed agricoli, culturali, assistenziali e ricreativi.

La Concessionaria provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per trasportare l'acqua potabile fino al punto di consegna previa corresponsione dei contributi e/o spese relativi.

La Concessionaria provvede, altresì, a cura e spese del richiedente, a qualunque lavoro di allacciamento, modificazione, ricostruzione, spostamento e riparazione delle derivazioni a servizio delle utenze e delle connesse strutture, compresa la posa degli strumenti di misura, sino al punto di consegna.

Gli allacciamenti delle utenze vengono eseguiti, di regola, sulle reti distributive o sulle derivazioni di cui alla lettera e) dell'art. 2.

In caso di particolari esigenze, valutate dalla Concessionaria, possono essere concessi allacciamenti anche alle condotte principali.

#### **4.2 Permessi e servitù**

Ogniqualevolta si renda necessario, il Cliente deve consentire, ovvero deve ottenere da terzi, la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione a favore della rete di distribuzione della Concessionaria e deve, comunque, agevolare quest'ultima per il miglior esercizio della somministrazione.

Le relative spese sono a carico del richiedente.

Salvo espresso patto contrario, tali servitù sono a titolo gratuito per la Concessionaria che può valersene anche per effettuare forniture ad altri Clienti.

La somministrazione è, comunque, subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione, alla sicurezza ed all'esercizio degli impianti occorrenti.

La Concessionaria non assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e, pertanto, ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti degli stessi resta a carico del Cliente interessato.

Il Cliente consente alla Concessionaria di allacciare altri eventuali Clienti sulla derivazione di utenza a servizio della propria unità immobiliare purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.

#### **4.3 Punto di consegna**

Il punto di consegna (art. 2 lettera j) si identifica di norma nel rubinetto di arresto collocato in prossimità del confine con la proprietà privata. Spetta alla Concessionaria determinare il diametro della presa e le relative caratteristiche nonché quelle del tipo e calibro del contatore in relazione alla tipologia della somministrazione stessa.

Il luogo per la presa della diramazione e la collocazione del contatore sono stabiliti dalla Concessionaria in accordo con il Cliente, ma comunque nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento.

#### **4.4 Caratteristiche e condizioni degli impianti interni**

Gli impianti ed apparecchi del Cliente - in ogni caso costruiti, installati e mantenuti secondo le regole dell'arte - devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche, alle disposizioni igienico sanitarie ed alla normativa tecnica.

La Concessionaria si riserva la facoltà di procedere, sia prima di attivare la fornitura sia nel corso della medesima, alla verifica degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione e di esigere che vengano eseguite a cura e spese del Cliente le modifiche e riparazioni ritenute necessarie per rendere i manufatti e gli impianti idonei ad una corretta fornitura.

La Concessionaria può rifiutare o sospendere la somministrazione dell'acqua a quegli impianti di utilizzazione che non dovessero trovarsi nelle condizioni volute dalla stessa Concessionaria, sia nell'interesse della sicurezza della distribuzione in rete dell'acqua potabile che nell'interesse dei propri impianti.

La Concessionaria non assume responsabilità alcuna in relazione all'impianto del Cliente né per i danni che dall'esercizio e dallo stato dell'impianto stesso possono derivare al Cliente o a terzi.

Non assume responsabilità, inoltre, per gli eventuali danni cagionati dall'uso dell'acqua e, in particolare, da allagamenti attraverso gli impianti interni di trasporto e di utilizzazione a valle del punto di consegna, salvo che per comprovate cause imputabili alla Concessionaria stessa.

Nessun abbuono è concesso sul maggior consumo d'acqua determinato da eventuali guasti alle condutture interne dei fabbricati, salvo quanto eventualmente previsto in contratto.

#### **4.5 Verifica del livello di pressione e portata**

Il Cliente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.

Se la pressione al punto di consegna non è inferiore al livello minimo previsto dalla Carta dei Servizi, le spese di verifica sono a carico del Cliente, diversamente saranno a carico della Concessionaria.

Il Cliente può richiedere la verifica della portata e della pressione necessarie ai fini antincendio corrispondendo alla Concessionaria gli oneri relativi.

### **Art. 5 - Oneri collegati alla domanda di fornitura**

Per ottenere un nuovo allacciamento o una variazione relativa ad un allacciamento già esistente, il proprietario dell'immobile interessato deve richiedere alla Concessionaria uno specifico preventivo comprensivo dei costi di costruzione e delle spese di progettazione, generali, di direzione e sorveglianza delle opere e dell'aliquota per oneri fiscali prevista per legge.

Se l'interessato a richiedere la fornitura è titolare di altro diritto sull'immobile da servire, alla domanda deve essere allegata un'esplicita dichiarazione del proprietario che autorizzi la domanda e l'esecuzione dei lavori inerenti la derivazione.

Ricevuta la domanda di cui sopra, la Concessionaria effettua un sopralluogo tecnico dopodiché predispone ed invia al richiedente il preventivo di spesa e la documentazione tecnica riportante le disposizioni per la realizzazione della parte di impianto compresa tra il punto di consegna ed il misuratore.

L'esecuzione dei lavori richiesti avviene solo dopo il pagamento delle somme stabilite dalla Concessionaria.

In caso di esecuzione di nuove derivazioni/condotte che interessino strade statali, regionali o provinciali, oppure attraversamenti di corsi d'acqua o ferrovie, il richiedente è, altresì, obbligato al pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio del nulla osta da parte dell'ente concessionario (Friuli Venezia Giulia Strade, Provincia di Udine, altro Ente).

### **Art. 6 - Oneri di costruzione della derivazione**

Il lavoro di costruzione per la posa della tubazione che dalla conduttura principale (di norma collocata in sede stradale) porta alla proprietà da servire (scavo, collegamento idraulico fino al rubinetto d'arresto stradale, rinterro ed eventuale asfaltatura), è realizzato a spese del Cliente ed a cura della Concessionaria. Il lavoro di costruzione del tratto di impianto che collega il punto di consegna (rubicetto d'arresto stradale) con il contatore, nonché il pozzetto/nicchia di contenimento del misuratore, è realizzato a totale cura e spese del Cliente in conformità alle modalità tecniche definite dalla Concessionaria.

### **Art. 7 - Scarico delle acque reflue**

Ogni somministrazione, per qualunque uso, è subordinata alla regolarità dell'impianto di smaltimento delle acque reflue in fognatura o altro sistema idoneo.

Tale idoneità può essere dichiarata all'atto della domanda, attestata mediante documentazione e/o verificata dalla Concessionaria e/o dagli Uffici Tecnici comunali.

## **CAPO III**

### **PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI CONTATORI**

#### **Art. 8 - Proprietà degli impianti**

La rete idrica, comprese le diramazioni trasversali ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, nonché gli allacciamenti sino al punto di consegna, appartengono al Comune di Udine e sono conferiti in uso alla Concessionaria.

Sono, invece, di proprietà del Cliente le condotte ricadenti a valle del punto di consegna tra il rubinetto d'arresto stradale (r.d.a.) ed il pozzetto o nicchia di contenimento del contatore.

In ogni caso il limite di proprietà costituisce limite di competenza anche in assenza del r.d.a..

Le eventuali opere di prolungamento e potenziamento della rete dell'acquedotto sino al punto di consegna rimangono di proprietà del Comune (o della Concessionaria) anche se il Cliente ha concorso per la posa della condotta o il potenziamento dell'impianto.

La Concessionaria, qualora l'abitazione da servire sia a quota sfavorevole per consentire una sufficiente pressione di esercizio, può autorizzare la costruzione, da parte del richiedente, di impianti di sollevamento privato.

La Concessionaria si riserva, altresì, la possibilità di far applicare, in base ad una valutazione di salvaguardia e salubrità delle reti, dispositivi automatici di sezionamento, disconnettori, serbatoi o altre apparecchiature idrauliche.

#### **Art. 9 - Manutenzione e controlli**

Tutte le verifiche, le riparazioni e le manutenzioni occorrenti alle derivazioni di proprietà comunale sono eseguite direttamente dalla Concessionaria.

A carico del Cliente sono poste tutte le verifiche, le riparazioni e le manutenzioni occorrenti alle derivazioni ricadenti a valle del punto di consegna ( r.d.a.), su proprietà privata e compreso il pozzetto di alloggio del contatore; il Cliente ne assume pertanto in proprio gli eventuali oneri di manutenzione e/o ricostruzione.

Al Cliente è fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento all'apparecchio misuratore.

È fatto, altresì, divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore od alle tubazioni della rete interna.

Il Cliente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Concessionaria di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi misuratori, di irregolarità nelle erogazioni o di inconvenienti di qualunque natura, comprese eventuali disfunzioni / rotture del contatore.

Il Cliente, all'atto della richiesta di allacciamento della nuova utenza idrica, autorizza la Concessionaria ad accedere, nei luoghi di sua proprietà, per compiere tutte le operazioni indicate nel presente articolo.

#### **Art. 10 - Contatori**

I contatori sono forniti esclusivamente dalla Concessionaria che ne rimane proprietaria, anche se collocati su proprietà privata, assumendo l'obbligo e l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dalla Concessionaria in relazione al tipo di fornitura ed al consumo previsto.

La Concessionaria, o chi per essa, posiziona ed installa gli apparecchi di misura ritenuti necessari secondo le proprie prescrizioni tecniche.

La Concessionaria ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza alcun obbligo di preavviso o di motivazione.

Gli spostamenti eseguiti su richiesta, o per fatto dovuto al Cliente, sono eseguiti dalla Concessionaria (per la parte a monte del punto di consegna) a spese del Cliente medesimo.

La Concessionaria può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modificazione del contatore.

Il Cliente, quale consegnatario dell'apparecchiatura di misura, ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali.

La constatazione dell'applicazione o dell'esistenza dell'apparecchio misuratore risulta da apposito "foglio di lavoro" per posa contatori redatto dal personale incaricato al collocamento del contatore medesimo ed indicante il tipo di apparecchio, il numero di matricola, il valore della misura iniziale.

Il "foglio di lavoro" rimane depositato presso la Concessionaria.

Il Cliente deve accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed è tenuto a comunicare immediatamente ogni irregolarità; gli operatori della Concessionaria devono sempre poter accedere in sicurezza agli apparecchi, ai sigilli ed alle condutture di allacciamento.

Il Cliente riconosce la facoltà alla Concessionaria, od altro personale da essa incaricato, di accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti alle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della somministrazione.

Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili alla Concessionaria, sgombri, integri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione e di salvaguardia delle tubazioni e del gruppo di misura dai pericoli del gelo.

Di norma il misuratore viene installato immediatamente all'interno della proprietà privata.

Ogni nuova utenza idrica sarà dotata di contatore.

### **Art. 11 - Impianti antincendio**

Gli impianti antincendio (compresa la singola bocca da incendio) alimentati dalla rete senza contatore sono muniti di apposito sigillo applicato dalla Concessionaria e non devono essere aperti se non in caso d'incendio, verifiche e collaudi da parte dei Vigili del Fuoco o di altri organi aventi titolo.

Il Cliente deve informare la Concessionaria entro 24 ore dall'avvenuto uso.

Qualora non possano essere utilizzate prese di alimentazione già esistenti, la Concessionaria provvede, con oneri a carico del richiedente, alla costruzione delle suddette prese sino al punto di consegna secondo disposizioni e schemi concordati con il richiedente medesimo con stacco a monte del contatore.

La Concessionaria non assume alcuna responsabilità circa la pressione e la portata al momento dell'uso.

Nel caso il Cliente richieda di alimentare un impianto antincendio interno da mantenere in pressione, questo sarà servito esclusivamente mediante rete idrica separata, interna alla propria e, pertanto, alimentata a valle del contatore.

Sarà cura del richiedente produrre alla Concessionaria lo schema di impianto redatto in conformità alla normativa in vigore e nel rispetto di eventuali prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco.

Qualora per verificate ragioni di natura impiantistica non sia possibile l'attivazione di una vasca interna di raccolta, esaminata la specifica situazione dell'acquedotto, può essere concesso l'uso della rete interna a servizio del sistema di estinzione ed alimentata direttamente da uno stacco della derivazione di utenza sita a valle del contatore purché dotata di apposito sistema di disconnessione, realizzato secondo le prescrizioni e gli schemi tecnici fissati dalla Concessionaria.

Questa, in relazione alla richiesta avanzata, provvederà al dimensionamento del diametro e del calibro del misuratore, in modo da non costituire ostacolo all'erogazione dell'acqua.

Per le condizioni impiantistiche alimentate a valle del misuratore non sono dovuti canoni antincendio.

### **Art. 12 – Forniture di acqua potabile mediante posa di idrante temporaneo e/o mobile**

Le somministrazioni di acqua concesse con idrante sono le seguenti:

- somministrazione con contratto per imprese che al fine di eseguire lavori sulle strade comunali utilizzano un idrante mobile da collegarsi nei vari punti predisposti sulla rete cittadina;
- somministrazioni a forfait con installazione di idrante mobile in posizione prestabilita in occasione di manifestazioni o eventi particolari della durata massima di 30/45 giorni;
- somministrazioni con contratto per imprese che utilizzano un idrante mobile in posizione prestabilita per periodi superiori a 30/60 giorni.

Per la prima tipologia di somministrazione, trattandosi di uso cantiere, non viene applicato il canone di fognatura e depurazione.

### **Art. 13 – Interruzioni e sospensioni del servizio**

La Concessionaria fornisce l'acqua senza interruzioni.

La stessa non è responsabile per interruzioni o riduzioni dell'apporto idrico dovute a guasti improvvisi ed imprevedibili, a riduzione di portata delle sorgenti o delle derivazioni di approvvigionamento, a frane, mancanza di energia elettrica ed, in via generale, a casi fortuiti o di forza maggiore.

La Concessionaria si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente l'erogazione dell'acqua per cause dipendenti da forza maggiore, per lavori e per riparazioni o per esigenze del proprio servizio.

Tali interruzioni o limitazioni vengono effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo alla generalità dei Clienti.

Le operazioni programmate sulla rete che comportino interruzioni della fornitura sono tempestivamente comunicate ai Clienti con opportuni mezzi (avvisi agli albi, manifesti, ecc.), salvo nel caso che le stesse si manifestino in modo imprevedibile e/o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

Le interruzioni o limitazioni della somministrazione, siano esse dovute a cause accidentali, scioperi, esigenze di servizio o disposte dall'Autorità, come pure le variazioni di pressione dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione del contratto.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14 - Infrazioni**

Il Cliente è obbligato al risarcimento dei danni ed al rimborso della spese dipendenti dalle infrazioni alle norme del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 nelle seguenti fattispecie:

- 1) allacciamento idrico abusivo;
- 2) uso diverso dell'acqua da quello contrattualmente previsto e/o subfornitura;
- 3) manomissione del contatore;
- 4) mancata manutenzione del pozzetto contatore.

In caso di ritardo nel pagamento della sanzione, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

### **Art. 15 - Abrogazione di norme**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono superate tutte le precedenti disposizioni comunali contrarie od incompatibili con quelle in esso contenute ed, in particolare, le disposizioni di cui al Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati nel Comune di Udine n. 188.

### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, adottato dall'A.A.T.O. con delibera assembleare, è pubblicato sul sito internet di AMGA S.p.A. ed entra in vigore il 1 marzo 2010.

### **Art. 17 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente contenuto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le altre norme applicabili caso per caso.